

Comune di Francavilla di Sicilia Provincia di Messina

Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

Water State of

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVEICOLI FINO A NOVE POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE

Art. 1 Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura è il servizio pubblico non di linea che provvede al trasporto di persone, con funzione complementare ed integrativa della rete degli autoscrvizi pubblici di linea e si effettua a richiesta, su itinerari ed orari stabiliti di volta in volta secondo le richieste dei trasportati.

Art. 2 Disciplina del Servizio

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ed è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento e per le parti in vigore:

- a) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- b) dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della Strada" e s. m. ed i. e dal regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada";
- c) dall'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale;
- d) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (G.U. n. 79 del 5 aprile 1993) "Regolamento sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi e ad autonoleggio con conducente";
- e) dal D.M. 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- / f) dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29;
 - g) dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 13;
 - h) dalla legge regionale 28 novembre 2002, n. 22;
 - i) dalla legge regionale 16 aprile 2003 n. 4;

Art. 3 Determinazione delle autorizzazioni

La quantificazione delle autorizzazioni amministrative per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura in dotazione del Comune è determinata complessivamente in numero venti (20) autorizzazioni.

Art. 4 Figure giuridiche di gestione

L'esercizio del Servizio di noleggio da rimessa con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono esercitare la propria attività in forma singola o associata. In particolare possono:

a) essere iscritti, nelle qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle

imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1995, n. 443 e s. m. e i.;

- b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- c) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 21/1992;

Il servizio è esercitato dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della legge n. 21/1992;

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio comunale competente l'elenco dipendenti o collaboratori familiari impegnati nella guida dell'autovettura contenente i dati anagrafici, la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore e la certificazione medica rilasciata da una A.S.P. attestante l'idoneità fisica all'esercizio dell'attività.

L'elenco è allegato in copia all'autorizzazione.

Art. 5 Impedimenti soggettivi

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere in corso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni, salvi i casi di riabilitazione;
- b) l'essere in corso in condanne definitive per reati contro la persona, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- c) l'essere sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27/12/1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) l'essere in corso in provvedimenti per appartenenza ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge n. 575/1965 e s. m. e i.;
- e) l'essere stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- f) l'avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda l'autorizzazione di esercizio anche nell'ambito di altri Comuni:
- g) l'essere in corso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- h) l'avere esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio veicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla normativa vigente;
- i) esistenza di malattie deturpanti o contagiose e/o altra malattia che impedisca l'esercizio della professione;

Art. 6 Contenuti del bando e modalità di presentazione delle domande

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

numero delle autorizzazioni da assegnare;

- · elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- · indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- schema della domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità dei veicoli.

Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco in carta semplice accompagnata da fotocopia di un documento del richiedente:

nella domanda il richiedente deve indicare:

- il cognome e il nome;
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza o il domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al

 concorso;
- la cittadinanza;
- · il codice fiscale:
- · il titolo di studio conseguito;
- l'insussistenza degli impedimenti cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- · di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altri Comuni;
- la disponibilità ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
- la disponibilità di una rimessa sita nel Comune, così come previsto dal comma 3 dell'art.
 8 della L. 21/92;
- l'impegno a non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

La domanda deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) possesso della patente di guida;
- b) possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
- c) possesso del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti rilasciato dalla C.C.I.A.A. di qualsiasi provincia;
- d) documentazione di eventuali titoli di preferenza,
- e) certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica attestante la non affezione da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

In caso di società le dichiarazioni di cui sopra devono altresi riferirsi a tutti i soci e amministratori che siano conducenti.

Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere dichiarati gli estremi di: Statuto e atto costitutivo;

Iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico;

Iscrizione alla C.C.I.A.A.;

C.A.P. (Cerificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli e certificazione di cui al punto e).

Art. 7 Commissione di concorso Per l'espletamento del concorso il Sindaco nomina apposita commissione:

La Commissione è composta da tre dipendenti comunali tra cui il Responsabile del Servizio Commercio ed il Comandante di Polizia Municipale:

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Responsabile del Servizio interessato.

Valutata la regolarità delle domande di ammissione la Commissione redige l'elenco dei candidati ammessi e formula la graduatoria tenendo conto dei titoli.

Art. 8 Titoli oggetto di valutazione

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura, l'ufficio preposto procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato. Se trattasi di società ,la valutazione è a carico del legale rappresentante o amministratore unico o presidente, desumibile dall'atto costitutivo della stessa società:

- Idoneità professionale conseguita	punti 4
- Diploma di laurea	punti 3
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado	punti 2
- Periodo di servizio prestato in qualità di dipendente di una impresa che	
gestisce il noleggio con conducente – per ogni semestre	punti 1
fino ad un massimo di	punti 5
(punteggio da assegnare solo per il rilascio della prima concessione)	·
- Possesso di titolarità di attività ricettiva extra alberghiera	punti 1
(punteggio da assegnare solo per il rilascio della prima concessione)	
- Stato di disoccupazione pari a minimo mesi sei alla data di scadenza	
del bando	punti 0,5
- Esistenza di figli minori a carico	
(per ogni figlio minore a carico)	punti 0,5
Titoli vari:	
Il punteggio massimo che può essere attribuito ai titoli vari è di punti 5:	
 per ogni corso di formazione della durata non inferiore alle 100 ore 	punti 0,5
(il corso deve essere attestato da un ente di formazione)	
Sono valutabili i seguenti percorsi formativi:	**
lingua straniera;	
primo soccorso;	

- sicurezza sul lavoro.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti;

A parità di punteggio, la preferenza è determinata dall'anzianità di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A..

Quando anche l'anzianità di iscrizione non rappresenta un utile elemento discriminatorio, si farà riferimento dal più giovane d'età.

Art. 9 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Il responsabile del servizio, approva la graduatoria di merito e provvede inoltre al rilascio del titolo.

Il rilascio del titolo è subordinato:

- all'iscrizione nel registro delle imprese;
- al possesso del certificato del Casellario Giudiziale e del certificato dei Carichi Pendenti della Procura della Repubblica; se trattasi di società il certificato deve essere a nome del legale rappresentante o amministratore unico, dal quale risulti che il richiedente non ha subito condanne penali;
- alla dichiarazione dell'assegnatario dell'autorizzazione che non svolga attività incompatibili con quella di noleggiatore;
 - alla disponibilità della rimessa nel Comune di Francavilla di Sicilia.

Avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa è da intendersi come uno spazio anche a cielo aperto comunque idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al Servizio di Noleggio Con Conducente.

L'idoneità della rimessa qualora destinata al solo stazionamento è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.

Nel caso in cui detta rimessa sia abilitata ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico sanitarie edilizie e, di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.

La mancanza di una delle condizioni sopra previste è causa di non assegnazione dell'autorizzazione che verrà nuovamente messa a concorso.

La sopravvenuta perdita dei quesiti sopra previsti comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Il titolare dell'autorizzazione comunale trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari, in possesso dei requisiti di legge, impiegati nella guida dei mezzi contenenti i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Il Comune si riserva di accertare il possesso dei requisiti dichiarati.

Art. 10 Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta a vidimazione annuale, entro il 31 gennaio presso l'Ufficio preposto trasmettendo l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impegnati nella guida dei mezzi.

La stessa può essere revocata in qualsiasi momento entro i casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

La validità dell'autorizzazione resta condizionata alla permanenza, in capo al titolare, dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione (Patente debitamente rinnovata; Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) in corso di validità; revisione annuale del veicolo adibito al servizio; polizza assicurativa del veicolo; disponibilità giuridica della rimessa).

Art. 11 Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui al presente Regolamento è trasferita su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purché sia in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento delle stesse, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento, ovvero può essere trasferita, dietro autorizzazione del Responsabile del servizio, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti previsti.

In caso di mancato accordo tra gli eredi, trascorsi sei mesi dalla morte del titolare e non essendo stata presentata presso l'Ente alcuna istanza, l'autorizzazione si intende decaduta e dopo averne data comunicazione agli eredi viene immessa tra quelle da mettere in concorso. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico nè per trasferimento di altra licenza se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 12 Obblighi dei titolari di autorizzazioni

L'assegnatario dell'autorizzazione anche per atto tra vivi o "mortis causa" ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa. Detto termine può essere prorogato sino al massimo di altri 120 giorni solo in caso di impossibilità, debitamente documentata, di iniziare il servizio.

Art. 13 Caratteristiche degli autoveicoli

Ai sensi dell'art. 12 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le autovetture adibite al servizio di Noleggio con Conducente devono portare e/o essere dotate:

- all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, di un contrassegno con la scritta, "Noleggio" con a lato lo stemma del Comune e del numero d'ordine assegnato;
 - di contachilometri generale e parziale.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono essere munite di dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti conformemente a quanto disposto dalla legislazione vigente.

Qualora le autovetture siano sottoposte a verifica d'Ufficio e non si trovino nel dovuto stato di conservazione e decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine fissato caso per caso, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 14 Tariffe

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di Noleggio Con Conducente è direttamente concordato fra l'utenza e il vettore, seguendo le disposizioni emanate in materia dal Ministero dei Trasporti, così come previsto dall'art. 13 della legge 21/92;

I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nella loro autovettura le tabelle tariffarie.

Art. 15 Comportamento del noleggiatore durante il servizio

- 1) Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti hanno l'obbligo di:
- a) Tenere sempre a bordo del veicolo autorizzato a trasporto, l'autorizzazione amministrativa, allo scopo di certificare l'impiego del veicolo medesimo;
- b) Comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) curare la qualità del trasporto;
- g) rilasciare al cliente la fattura o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- h) tenere a bordo del veicolo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
- 2) Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri sul veicolo;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio che rientra nei limiti di capienza del veicolo.

Art. 16 Collaborazione alla guida

I titolari di autorizzazioni all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Art. 17 Responsabilità nell'esercizio

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque, derivanti in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere

1

penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 18 Svolgimento del servizio

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente devono essere effettuate presso le rispettive rimesse nel Comune di Francavilla di Sicilia.

Il prelevamento fuori dal territorio comunale è effettuato solo nel caso in cui al vettore viene richiesto dal cliente.

I servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge 21/92. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Lo stazionamento dei veicoli avviene all'interno delle rimesse.

Art. 19 Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli altri uffici ed agenti di Polizia di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20 Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:

- Con sanzione amministrativa pecuniaria;
- Con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

10 1

L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'Ufficio preposto.

L'Ufficio comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento.

Relativamente alla comunicazione di cui sopra, l'interessato può produrre documentazione o memoria scritta entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento.

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00 per le seguenti violazioni:

- violazione all'art. 15 comma 1, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del veicolo;
- violazione dell'art. 10 relativo al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
- violazione dell'obbligo di acquisizione del servizio presso la rimessa o l'ufficio del noleggiatore previsto dall'art. 18;
 - violazione degli obblighi di cui all'art. 15
- violazione dell'art. 13 comma 1, relativa alla mancata esposizione sui mezzi dei prescritti contrassegni di riconoscimento.

Art. 21 Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa per un periodo non superiore ai sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 9 e dall'art. 16;
- c) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 20;
- d) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;
- e) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap così come previsto dall'art. 18.
- La sospensione è comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione di provvedimenti di competenza.

Art. 22 Revoca dell'autorizzazione

Il responsabile del servizio dispone la revoca dell'autorizzazione nei casi seguenti:

- a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione, se trattasi di ditta individuale o al legale rappresentante, se trattasi di società, vengono a mancare in modo definitivo i requisiti per l'esercizio dell'attività di trasportatore di viaggiatori su strada così come richiesto dalla normativa vigente;
- b)- quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'art. 9;
- c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 21;
- d) per violazione delle norme sulla trasferibilità dell'autorizzazione così come previste dall'art. 11;
- e) ingiustificata sospensione del servizio per un periodo di un anno;
- f) per motivi di pubblico interesse.

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione di provvedimenti di competenza.

Art. 23 Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi di:

- a) mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 12;
- b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

战落 社。

c) fallimento del soggetto titolare di autorizzazione;

d) cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 120 giorni;

La decadenza viene comunicata all'Ufficio della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 24 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni espressamente indicate al precedente art. 2, tra cui la legge 15 gennaio 1992, n. 21, e agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Art. 25 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio

Art. 26 Abrogazione regolamento precedente

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato quello precedente approvato con deliberazione di C.C. n. ____del ______ e successivamente modificato con delibere consiliari n. 37 del 29.12.2009 e n. 09 del 14.03.2011.

VACABLE C & NE